



Recepimento della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/UE concernente il miele.

Per il settore apistico: una (ennesima) occasione mancata

La modifica in via d'approvazione, volutamente circoscritta alla definizione del polline nel miele, è conseguente alla necessità di cercare di giustificare l'infondata e indimostrabile tesi della possibile coesistenza di colture e allevamenti tradizionali con le colture modificate geneticamente.

I vari derivati dell'alveare, miele, polline e propoli sono, infatti, prodotti di origine animale frutto di foraggiamento in una vasta e incontrollabile area di pastura (oltre tre Km di raggio dall'apiario), sono prodotti zootecnici arricchiti dall'ape, ma non sostanzialmente trasformati dall'alveare

L'equilibrio normativo, in via di approvazione, trova la sua principale ragione nella incapacità di porre in seria discussione tutta la normativa unionale sulle colture OGM. La direttiva in oggetto introduce concetti e definizioni secondo la logica e la normazione della accidentale contaminazione ambientale da OGM, mentre si evita volutamente di spiegare, ad esempio, come sia possibile la coesistenza di colture OGM bottinabili dalle api, con la produzione di altri derivati dell'alveare, quali il polline destinato all'alimentazione umana.

Tale mediazione al ribasso, con i suoi limiti, non può trovarci contrari, ma, ribadiamo, come questa potesse essere l'occasione per affrontare e risolvere altre e importanti carenze della direttiva concernente il miele, oltre che finalmente regolamentare, a partire da condivise definizioni, la commercializzazione degli altri prodotti dell'alveare.

Il mercato mondiale del miele e degli altri prodotti apistici è sempre più afflitto e penalizzato, negli ultimi anni, infatti, da gravissime, diffusissime e crescenti frodi e adulterazioni.

Tale grave perturbazione del mercato è stata recentemente definita dalla FDA statunitense: "la più grave frode alimentare subita dagli USA nella loro storia". Frode che di cui sono in primis vittime consumatori e produttori europei. L'Europa è, infatti, il più importante consumatore e importatore di miele al mondo. E la Cina è il principale esportatore di miele nella U.e.

Tale enorme perturbazione del mercato è attestata da:

- 1) un ingiustificabile incremento (+ 73% in poco più di 10 anni) della capacità produttiva della Cina, primo produttore mondiale, mentre tutti gli altri paesi grandi produttori registrano una sostanziale stabilità se non declino della capacità produttiva (vedi ad. es. Argentina).
- 2) L'inverosimile stabilità annuale della capacità produttiva di miele della Cina, mentre tutte le altre aree e paesi produttori registrano le ovvie e naturali fluttuazioni stagionali.

- 3) Un significativo scostamento dal prezzo medio: ad esempio nel 2013 il prezzo del miele importato nella U.e. dalla Cina era di € 1,37/kg rispetto al prezzo medio di € 2,52/kg del miele di tutti gli altri (escluso miele particolare di Nuova Zelanda) principali paesi esportatori di miele nella U.e.

Nel merito alleghiamo nostre elaborazioni (all.1) sui dati disponibili a giugno 2014, e le ultime informazioni fornite recentemente dalla Commissione U.e. (all.2)

Proposte urgenti

Tutto ciò premesso auspichiamo che si colga questa occasione per attivare le indispensabili attività parlamentari per il sostegno al settore apistico.

Le nostre proposte più urgenti, principalmente circoscritte agli aspetti di mercato che insidiano il comparto, sono che si:

- 1) impegni il Governo a **incrementare le attività di controllo** sulla genuinità del miele con netta prevalenza e priorità di controllo sul miele proveniente da paesi extra U.e. e su quello “triangolato” da paesi quali ad esempio la Spagna e il Belgio.
- 2) Impegni il Governo a proporre e ottenere **l'estensione a livello comunitario degli obblighi di etichettatura previsti in Italia per le miscele di mieli** di differenti origini territoriali con l'obbligo di elencazione di tutti i paesi di provenienza.
- 3) Introduca con urgenza quantomeno a livello nazionale **l'obbligo di indicazione in etichetta del paese di origine per la pappa reale e per il polline** (su cui si sono evidenziate frodi diffuse grazie alla campagna di indagine del Corpo Forestale dello Stato).
- 4) Attivi per ottenere che tale **obbligo per la pappa reale e per il polline** sia considerato e stabilito **anche a livello comunitario**.
- 5) Inserisca **la pappa reale nella parte I della Tabella A del DPR 633/1972 (prodotti agricoli)**. La pappa reale, infatti, pur essendo prodotto agricolo, non lo è ai fini della IVA, nonostante la legge 313/2004 indichi tutti i prodotti apistici quali prodotti agricoli. Sostenere gli apicoltori italiani che si dedicano a tale specifica produzione, con interessanti prospettive di mercato, non comporta una perdita significativa per l'erario, poiché la parte più rilevante di prodotto commercializzata in Italia è d'importazione.
- 6) **Integri nell'elenco** (art. 32, comma 2 del TUIR e dell'art. 2135, comma 3 del c.c.) **delle “attività agricole connesse” tutti i prodotti dell'apicoltura**, oltre al miele, come elencati nella legge 313 del 2004 (Disciplina dell'apicoltura) all'art. 2 comma 2: cera d'api, pappa reale o gelatina reale, polline, propoli, veleno d'api, api e le api regine, idromele e aceto di miele.

Alleghiamo inoltre alcuni documenti, inviati a suo tempo ai Ministeri dell'Agricoltura e della Salute, inerenti altre questioni (Aethina tumida all.3 e Anagrafe apistica nazionale all.4) di primaria importanza per il settore.

per Unaapi il Presidente Francesco Panella unaapi@mieliditalia.it

per AAPI il Presidente Claudio Cauda presidenza@aapi.it

per AIAAR il Presidente Daniele Greco presidenza@aiaaregine.com

per CONAPI il Presidente Diego Pagani d.pagani@conapi.it